

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5119 del 04/10/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ECOMA S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5308 del 04/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **ECOMA S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52**. Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta **ECOMA S.r.l.** è in possesso dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 232-89540 del 10.06.2013, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52**, avente validità fino al 31.05.2023;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 02.12.2022, acquisita al PG n. 198439 del 02.12.2022, così come aggiornata e sostituita in data 05.12.2022, con documentazione acquisita al PG n. 199617 del 05.12.2022, con cui la ditta **ECOMA S.r.l.** ha chiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti D.G.P. n. 232-89540 del 10.06.2013 per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52**, attualmente comprensiva della sola autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che **ECOMA S.r.l.** è altresì in possesso di AUA adottata con Det. Dirig. Prov.le n. 683 del 12/03/2015, prot. prov. le n. 25791 del 13/03/2015, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 445/95;

Visti:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **ECOMA S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 203882 del 13.12.2022;
- la nota PG n. 212911 del 28.12.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 22.02.2023;
- la nota PG n. 15785 del 27.01.2023 con cui la Conferenza dei Servizi è stata posticipata al 24.02.2023, causa sopraggiunti impegni improrogabili;
- la nota PG n. 26630 del 14.02.2023, con cui Arpae-Sac ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

Vista la nota PG n. 29331 del 17.02.2023 con cui **Hera S.p.A.** ha richiesto integrazioni relative allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura nera;

Vista la nota acquisita al PG n. 31468 del 21.02.2023, con cui **ECOMA S.r.l.** ha chiesto il posticipo di una settimana la seduta della Conferenza del 24.02.2023, al fine di produrre documentazione

integrativa relativa a modifiche dell'impianto richiedenti anche la presentazione di una istanza di screening;

Vista la nota PG n. 32969 del 23.02.2023 con cui Arpae-SAC ha comunicato alla ditta di ritenere opportuno confermare la seduta fissata il 24 febbraio 2023, al fine di definire il corretto proseguimento dell'iter autorizzativo;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 24.02.2023, a seguito della quale è stato ritenuto opportuno interrompere i termini del procedimento per 60 giorni, al fine della presentazione della documentazione aggiornata relativa alle modifiche esposte dalla ditta durante la conferenza nonché di ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza, come comunicato alla ditta con nota PG n. 35433 del 28.02.2023;

Tenuto conto che nella medesima seduta è stato precisato che:

- qualora le modifiche avessero ricompreso anche ulteriori macchinari/modifiche non valutate nella precedente VAP, la documentazione per la modifica dell'autorizzazione art. 208 avrebbe dovuto essere presentata solo successivamente alla presentazione di una nuova procedura di VAP alla Regione Emilia-Romagna e alla conclusione del relativo procedimento;
- il rinnovo dell'autorizzazione art. 208 del Lgs. 152/06, in quanto autorizzazione unica essa stessa, avrebbe ricompreso necessariamente anche le altre autorizzazioni ambientali ad oggi presenti nell'AUA;

Tenuto conto che con nota PG n. 72799 del 27.04.2023 è stata concessa proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta, richiesta dalla ditta **ECOMA S.r.l.** con nota acquisita al PG n. 71429 del 26.04.2023, vista la complessità e la corposità della documentazione da presentare;

Dato atto che con DET-AMB-2023-2749 del 26.05.2023, su richiesta dalla ditta, è stata prorogata fino al 27.11.2023 la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 232-89540 del 10.06.2013, in attesa della conclusione del presente procedimento;

Viste:

- la nota PG n. 95835 del 01.06.2023 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 23.06.2023;
- la nota PG n. 95836 del 01.06.2023 con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale anche l'istruttoria tecnica sull'impatto acustico, ottemperando a quanto evidenziato dal Comune con mail del 30.05.2023;

Vista la documentazione acquisita da Arpae, rispettivamente ai PG n. 91642-91715 del 25.05.2023 e ai PG n. 105355-105357 del 16.06.2023, con la quale **ECOMA S.r.l.** ha trasmesso le integrazioni richieste, dalle quali risulta inoltre l'intenzione di apportare modifiche all'autorizzazione vigente, con particolare riferimento a:

- inserimento di nuovi macchinari con conseguente riorganizzazione del lay-out dell'impianto;
- avvio dell'operazione di recupero R12 e rinuncia all'operazione R4 sui codici EER 170403 - piombo, EER 170404 - zinco e EER 170406 - stagno;
- modifiche alle emissioni in atmosfera conseguenti all'inserimento dei nuovi macchinari, inserimento di operazioni di ossitaglio per riduzione volumetrica dei rifiuti;

Tenuto conto che i nuovi macchinari che la ditta intende inserire sono stati sottoposti alcuni a VAP nel 2019 ed altri a VAP nel 2023, rispettivamente PG n. 144028 del 18.09.2019 e PG n. 105778

del 16.06.2023, sui quali la Regione Emilia Romagna si è espressa indicando che le modifiche non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Vista la nota PG n. 109425 del 23.06.2023, con cui il Comune di Gambettola, non potendo partecipare alla seduta della Conferenza del 23.06.2023, ha chiesto integrazioni in merito a specifici aspetti edilizi;

Vista la nota acquisita al PG n. 110163 del 23.06.2023, con cui il Comune di Gambettola trasmette il nulla osta al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. comprendente lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in fognatura nera e delle acque reflue di dilavamento in fognatura bianca, secondo lo schema fognario e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Hera prot. gen. n. 57242 del 19/06/2023 pervenuto in data 21.06.2023, e nel parere ARPA PGFC n. 1886 del 25/02/2015 rilasciato per l'AUA vigente;

Visti gli esiti della seduta del 23.06.2023, nella quale la Conferenza ha ritenuto congrua la richiesta di documentazione integrativa da parte degli Enti convocati avendo la ditta introdotto modifiche all'impianto rispetto alla istanza iniziale;

Vista la nota PG n. 116083 del 04.07.2023, con cui è stato inoltrato il verbale della Conferenza dei Servizi del 23.06.2023 e contestualmente è stata richiesta alla ditta la suddetta documentazione integrativa;

Vista la nota acquisita da Arpae al PG. 131283 del 28.07.2023, con cui il proponente ha chiesto la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 61/23 (Decreto emergenza alluvione) convertito dalla L. 100/2023;

Tenuto conto che per effetto del D.L. 61/2023 convertito dalla L. 100/2023, i termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione sono stati sospesi dal 01.05.2023 al 31.08.2023 e sono ripartiti in data 01/09/2023;

Vista la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti da Arpae in data 08.09.2023 al PG n. 152606;

Vista nota PG n. 155303 del 13.09.2023 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per il giorno 25.09.2023 e con cui è stata inoltre trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta;

Vista la nota del 25.09.2023, acquisita al PG n. 161838/23, con cui il **Comune di Gambettola**, non potendo partecipare alla Conferenza, attesta la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, dalla quale risulta in particolare che il terreno è destinato ad **AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE** ai sensi dell'Allegato B – pregresso PRG 1998, Art. 2.6.2 del RUE ed è destinato ad attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo;

Dato atto che dal sopraccitato parere del Comune di Gambettola risulta altresì che l'impianto è localizzato in ambito specializzato per attività produttive, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03, il quale prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali (punto 1.1.4);

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 25.09.2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, comprensiva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera, autorizzazione

allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca e nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 445/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Viste le note acquisite rispettivamente ai PG n. 162232 del 25.09.2023 e PG n. 162884 del 27.09.2023, con cui la ditta ha trasmesso documentazione a chiarimento di quanto chiesto nella seduta della Conferenza del 25.09.2023;

Acquisita al PG n. 164263 del 25.09.2023 la relazione tecnica istruttoria del **Servizio Territoriale di Arpae** resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 25.09.2023, comprensiva della valutazione della documentazione acquisita ai PG n. 162232 del 25.09.2023 e PG n. 162884 del 27.09.2023, così come chiarito con email del 02.10.2023 (PG n. 167268 del 03.10.2023);

Visto il parere di **Hera S.p.A.**, acquisito da Arpae al PG n. 164582 del 28.09.2023, in merito all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera, col quale viene confermato il parere favorevole al rilascio dell'atto autorizzativo reso nell'ambito della Conferenza e quanto contenuto nel precedente parere, acquisito da Arpae al PG n. 108538 del 21.06.2023, inserendo prescrizioni integrative;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati, di seguito indicati:

Elaborati acquisiti ai PG n. 91642-91715 del 25.05.2023

1. Documentazione tecnica Trituratore Panizzolo
2. Documentazione tecnica Selezionatrice ottica CIMBRIA (Chromex 3T+T)
3. Documentazione tecnica Compattatore idraulico – bricchettatrice Violi (VM/CTA02)
4. Valutazione previsionale di impatto acustico datata 19.05.2023
5. Relazione volumi dimensioni impianti fognari
6. Procedura per la sorveglianza radiometrica

Elaborati acquisiti al PG n. 105357 del 16.06.2023

7. Scheda filtro E1 (FA PS 50 Al)
8. Scheda filtro E3 Mulino 4 (EF 352)
9. Scheda filtro E3 (MSD 10-24 S Ex)

Elaborati acquisiti al PG n. 152606 del 08.09.2023

10. TAV.1 Planimetria Piante Prospetti e Sezioni – Settembre 2023
11. TAV.2 Planimetria viabilità e parcheggi - Settembre 2023
12. Manuale d'uso Turbo 2/600 con tavola densimetrica Guidetti (Robi 71)
13. Manuale d'uso Vaglio per alimentare la Cimbria
14. Dichiarazione potenzialità trituratore Panizzolo del 12.07.2023
15. Certificazione Regolamento UE n. 333/2011, scadenza 03.09.2026
16. Certificazione Regolamento UE n. 715/2013, scadenza 13.11.2025
17. SCIA presentata il 17.04.2023 pratica VVFF N 44222

Elaborati acquisiti con PG n. 162232 del 23.09.2023

18. Manuale operativo rev. sett. 23
19. Relazione Tecnica rev. 25.09.2023

Elaborati acquisiti con PG n. 162884 del 27.09.2023

20. Allegato 3 - Scheda rifiuti rev. 3

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 87 del 12.07.2022, con particolare

riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopraccitato parere favorevole del Comune di Gambettola in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'impianto in oggetto;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto congruo rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo con modifiche ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca e nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 445/95, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 25.09.2023;

Acquisito al PG n. 91816 del 23.05.2023 il certificato del Casellario Giudiziale degli Amministratori Delegati della ditta in oggetto;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 15.09.2023, **ECOMA S.r.l.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 798 del 30.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4-R12 sarà pari a 7.850 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di recupero messa in riserva R13 sarà pari a 50 t;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria resta pertanto confermato pari a

114.200,00 €, come così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- operazione di messa in riserva R13: $140 \text{ €/t} \times 50 \text{ t} = 7.000,00 \text{ €}$ (con un importo minimo pari a 20.000,00 €)
- operazioni R4-R12: $7.850 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = 94.200,00 \text{ €}$.

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC);

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **ECOMA S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C e D al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:
 - a. autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - c. nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 445/95 (Allegato C).
 - d. autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera e di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in pubblica fognatura bianca (Allegato D e relativa planimetria Allegato D1);

3. di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C, l'Allegato D e l'Allegato D1 della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di stabilire che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e alla validità del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna;
 - b. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - c. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - d. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;
 - f. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;**
5. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto, ed è rinnovabile

su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

6. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
7. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
8. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. di dare atto che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la determina di AUA adottata con Det. Dirig. Prov.le n. 683 del 12/03/2015, prot. prov. le n. 25791 del 13/03/2015, non sarà più efficace a decorrere dalla data di rilascio del presente atto in quanto le autorizzazioni in essa contenute vengono ricomprese nel presente atto;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di fare salvi
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
 - f. quanto previsto dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 766 del 05/06/2017;
 - g. eventuali modifiche alle normative vigenti;
12. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
13. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
 - b. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di

Arpae;

- c. ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna e al Comune territorialmente competente, ad Hera S.p.A. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici della ditta **ECOMA S.r.l.** per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52**, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Elenco Europeo dei Rifiuti	Operazione di Recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Stoccaggio/Recupero annuo [t/anno]
110501	zinco solido	R13	3.050 t (di cui massimo 50 t in R13 non funzionale alle operazioni R4-R12)	7.900 t/a (di cui massimo 7.850 t/a in R4-R12)
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R12 - R4		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12 - R4		
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 - R12 - R4		
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12 - R4		
150104	imballaggi metallici	R13 - R12 - R4		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13		
160116	serbatoi per gas liquefatto	R13 - R12 - R4		
160117	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4		
160118	metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
160122	componenti non specificate altrimenti	R13 - R12 - R4		
160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160209 e 160213.	R13 - R12 - R4		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13 - R12 - R4		
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 - R12 - R4		

170402	Alluminio	R13 - R12 - R4		
170403	Piombo	R13		
170404	Zinco	R13		
170405	Ferro e Acciaio	R13 - R12 - R4		
170406	Stagno	R13		
170407	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 - R12 - R4		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12 - R4		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
191202	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4		
191203	metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 - R12 - R4		
200140	Metallo	R13 - R12 - R4		

3. pur nel rispetto delle quantità riportate in tabella, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio, non dovrà altresì essere superato il quantitativo massimo istantaneo consentito per il deposito dei cavi pari a 10 t;
4. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo dell'impianto per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico;
5. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (es. 160122) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
6. il rifiuto in ingresso non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
7. i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti di scarico e conseguente carico;
8. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;

9. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
10. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico (in sostituzione delle attuali prescrizioni lett. e-f);
11. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
12. dovrà essere possibile, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare la quantità in peso istantanea e la tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
13. sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici (componenti non specificati altrimenti) e per i rifiuti prodotti tramite operazione R12 senza cambio del codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto (in sostituzione dell'attuale prescrizione lett. i);
14. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
15. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
16. l'area di stoccaggio dedicata agli EoW prodotti dovrà essere sempre provvista di adeguata segnaletica recante una chiara indicazione dei diversi lotti;
17. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta nel sito;
18. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e

- s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
- b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 715/2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
19. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
20. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
21. qualora vengano commercializzati all'interno dell'impianto end of waste ritirati da terzi dovranno essere identificati mediante apposita cartellonistica e mantenuti separati dagli End of Waste derivanti dai rifiuti recuperati all'interno dell'impianto;
22. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
23. i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti ritirati da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
24. al fine di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Gambettola le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e dei prodotti END OF WASTE dovranno essere eseguite solamente nel periodo diurno dalle ore 06,00 alle ore 22,00;
25. i cassoni scarrabili in cui vengono stoccati i big-bags contenenti i rifiuti costituiti da polverino e da granulo plastico dovranno essere a tenuta stagna ed ermeticamente chiusi;
26. il legale rappresentante della ditta dovrà periodicamente verificare la tenuta dei cassoni scarrabili; qualora venissero evidenziate carenze strutturali gli stessi dovranno essere immediatamente sostituiti o manutentati. Tali verifiche periodiche dovranno essere annotate su apposito registro e nello stesso dovranno essere annotate anche le eventuali manutenzioni o sostituzioni effettuate;
27. nelle aree verdi che delimitano le zone di stoccaggio dei rifiuti è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione. Le stesse dovranno essere adeguatamente delimitate (cordoli, barriere) allo scopo di evitare contaminazioni dovute alla vicinanza con le aree di stoccaggio dei rifiuti;

28. l'accatastamento delle carcasse di autoveicoli già sottoposte da terzi a operazioni di messa in sicurezza e il cui trattamento è stato completato non deve superare i 5 metri di altezza;
29. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
30. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
31. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
32. per tutta la durata dell'autorizzazione, la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro dell'impianto;
33. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
34. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
35. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
36. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
37. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
38. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
39. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Le attività di recupero rifiuti che ECOMA srl svolge nello stabilimento sito in Comune di Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 52, erano oggetto di due diversi titoli abilitativi:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con D.G.P. n. 232-89540 del 10/06/2013, comprensiva esclusivamente dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto D.G.P. n. 683 del 12/03/2015 prot. n. 25791 del 13/03/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 16/03/2015 P.G.N. 4276, inerente lo stabilimento adibito a lavorazione, preparazione e recupero per il riciclo di apparecchiature elettriche nonché cascami, rottami ferrosi e metallici in genere, comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
 - all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - all'ALLEGATO B, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera e l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
 - all'ALLEGATO C, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 445/95.

La ditta ha sottoposto un progetto di modifica dell'impianto a *“Valutazione Ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che recepisce l'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto “Ditta ECOMA, comune di Gambettola (FC) – Attività di gestione impianti di recupero rifiuti metallici – Modifica alle emissioni in atmosfera”*, valutazione che si è conclusa con nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna prot. n. 708657 del 18/09/2019, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/144028 del 18/09/2019, di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti di cui sopra, comprensiva della autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza dei Servizi, nella prima seduta del 24/02/2023, ha precisato che il rinnovo dell'autorizzazione art. 208 del Lgs. 152/06, in quanto autorizzazione unica, dovrà ricomprendere necessariamente anche le altre autorizzazioni ambientali presenti nell'AUA.

Alla luce degli esiti della sopra citata Conferenza dei Servizi, la ditta ha sottoposto un ulteriore progetto di modifica a Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., valutazione conclusasi con nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0584495 del 16/06/2023, acquisita al prot. di Arpa PG/2023/0105778 del 16/06/2023, di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- il procedimento di separazione del materiale in uscita dal mulino n. 4 sarà implementato e dotato di un sistema di aspirazione delle polveri, di seguito descritto:
 - inserimento di un nuovo macchinario denominato “Turbo 2/600 e tavola densimetrica Guidetti”;
 - a valle del succitato macchinario, sarà inserito il macchinario esistente denominato “Turbo 1/300 e tavola densimetrica Mg e vaglio”, in precedenza collegato alla emissione E1;
 - entrambi i macchinari saranno dotati di sistema di captazione e aspirazione delle polveri prodotte, che confluiranno, previo abbattimento mediante un nuovo filtro a maniche, nel camino esistente della emissione E3, il cui valore di portata passerà da 1.500 Nmc/h a 12.500 Nmc/h;
- inserimento di un nuovo macchinario denominato “selezionatrice ottica Cimbria”, che separa i metalli per merceologia (alluminio, rame, ottone, eventuali altri): il macchinario sarà dotato di captazione e aspirazione delle polveri prodotte, che confluiranno nella linea di aspirazione esistente della emissione E1;
- introduzione all’inizio del processo di una cesoia rotativa per ottimizzare la pezzatura del materiale che viene inviato all’impianto di frantumazione;
- introduzione di una bricchettatrice per compattare in forma cilindrica le polveri di ferro in uscita dal ciclone e filtri a maniche: la tramoggia di carico esterna sarà dotata di captazione e aspirazione delle polveri, che confluiranno nella linea di aspirazione esistente della emissione E1;
- spostamento della posizione del Mulino 2 con conseguente modifica delle linee di convogliamento al punto di emissione E1;
- al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il flusso di massa delle polveri emesse dalle emissioni E1 e E3 la ditta, all’interno della prima procedura di Valutazione ambientale preliminare, ha proposto una variazione dei valori di portata e del valore limite di concentrazione che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna ha valutato positivamente ed ha posto come prescrizione, di seguito descritta:
 - diminuzione del valore di portata dell’emissione E1 da 15.000 Nmc/h a 12.500 Nmc/h;
 - riduzione del valore limite di concentrazioni delle polveri in emissione da 18 mg/Nmc a 12 mg/Nmc per entrambi i punti di emissione E1 e E3;
- nuova emissione diffusa E4 derivante dalla operazione di ossitaglio su materiali che, per le loro dimensioni, non possono essere stoccati all’interno di strutture coperte; tale attività avrà un carattere saltuario (una volta al mese per non più di 30 minuti alla volta);
- nuove emissioni diffuse derivanti dallo scarico di materiale che possa produrre polveri: al fine di mitigare tali emissioni saranno utilizzati dei cannoni nebulizzatori da utilizzare all’occorrenza in posizioni variabili (non sono previste postazioni fisse).

Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 14/02/2023 prot. n. PG/2023/26630 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 25/09/2023, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di

Arpae e del responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le seguenti prescrizioni:

- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae
“...omissis

L'azienda ha previsto alcune modifiche sostanziali rispetto alla precedente configurazione impiantistica.

L'inserimento di ulteriori macchinari, come precedentemente argomentato, ha visto il potenziamento della precedente emissione E3 che, nella nuova configurazione passa da una portata massima di 1 500 Nmc/h a 12 500 Nmc/h.

Al fine di mantenere invariato il flusso di massa delle polveri emesse (ricavate dai valori limite di portata volumetrica e concentrazione di materiale particellare cioè nei valori massimi autorizzati), l'azienda propone di ridurre la portata limite dell'emissione E1 a 12 500 Nmc/h (rispetto ai precedenti 15.000 Nmc/h) e di abbassare le concentrazioni limite delle polveri per entrambe le emissioni da 18 mg/Nmc a 12 mg/Nmc.

La soluzione proposta tende quindi a mantenere invariata la condizione ambientale potenzialmente raggiungibile dalle emissioni in una condizione di regolarità emissiva. Analoga decurtazione, a parere dello scrivente, dovrebbe essere calcolata per i limiti di emissione dei metalli pesanti, Cr III, e Hg per gli stessi motivi di invarianza del flusso di massa nelle condizioni di massimo regime delle lavorazioni.

Il filtro a tessuto asservito al mulino 4 è collegato in parallelo al nuovo filtro a tessuto che tratta le aspirazioni provenienti dalla tavola separatrice densimetrica Guidetti Turbo 2/600. Le emissioni provenienti dai due filtri si riuniscono prima dell'emissione denominata E3. Le caratteristiche dei due filtri, in unione con le singole portate di aria trattata, evidenziano velocità di filtrazione confacenti con quanto previsto dall'allegato 2 dei Criteri Criaer.

I due condotti provenienti dai due filtri a manica che vengono convogliati in E3 devono essere collegati fisicamente in un unico condotto prima dell'espulsione in atmosfera. Il punto di unione dei condotti deve essere collocato sufficientemente a monte del punto di campionamento per garantire la rappresentatività delle condizioni di campionamento nel bocchello di prelievo di cui alla UNI EN 15259/2008.

La soluzione dei due filtri in parallelo, ognuno dotato di un autonomo ventilatore, deve essere studiata appropriatamente al fine di evitare che la diversa velocità e prevalenze nei due condotti prima della loro unione possa creare condizioni fluidodinamiche che non permettano alle aspirazioni localizzate sulle macchine di lavorare alla velocità prevista.

In relazione alle operazioni di scarico dei rifiuti contenuti in cassoni, l'azienda argomenta che detta operazione verrà eseguita con la minore velocità possibile al fine di evitare anche problematiche di sviluppo di polveri aerodisperse anche grazie all'utilizzo di sistemi di nebulizzazione (Cannone Nebulizzatore Conrad Phoenix) atti a mantenere umido il materiale pulverulento. Si valuta accettabile della modalità di scarico sempre in presenza di sistemi di umidificazione del materiale evitando ruscamenti.

Per quanto sopra esposto, vengono indicate le seguenti prescrizioni:

8. *i due condotti provenienti dai due filtri a manica che vengono convogliati in E3 devono essere collegati fisicamente in un unico condotto prima dell'espulsione in atmosfera. Il punto di unione dei condotti deve essere collocato sufficientemente a monte del punto di campionamento per garantire la rappresentatività delle condizioni di misura nel bocchello di prelievo di cui alla UNI EN 15259/2008;*
9. *stante la presenza di svariati macchinari contemporaneamente in funzione oltre ad avere due filtri a tessuto collegati in parallelo prima dell'emissione E3, tutti gli autocontrolli alle emissioni, sia in fase di messa a regime che periodici annuali,*

devono essere eseguite con tutti i macchinari e relative aspirazioni in funzione nelle condizioni massimo regime.

10. al fine di evitare lo sviluppo di polveri aerodisperse, le operazioni di scarico dei rifiuti contenuti in cassoni dovranno essere eseguite sempre in presenza dei sistemi di umidificazione del materiale (Cannoni Nebulizzatori) per mantenere il materiale movimentato opportunamente umidificato con l'accortezza di evitare ruscellamenti";
- responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera:
 - "con riferimento a quanto proposto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae relativamente alla riduzione dei valori limite per i metalli, proporzionalmente con la riduzione proposta dalla ditta per il parametro "polveri totali", si fornisce il quadro complessivo dei valori limite che saranno autorizzati per le emissioni E1 e E3:

<i>Polveri totali</i>	<i>12 mg/Nmc</i>
-----------------------	------------------

<i>Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
---	-----------------

di cui

<i>Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni</i>	<i>0,6 mg/Nmc</i>
<i>Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg</i>	<i>0,12 mg/Nmc</i>
<i>Cadmio e suoi composti espressi come Cd</i>	<i>0,06 mg/Nmc</i>

- Tenuto conto delle modifiche impiantistiche che si intendono apportare, con conseguenti modifiche alle emissioni, la ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni modificate E1 ed E3 e, successivamente, effettuare i tre monitoraggi in fase di messa a regime, al fine di verificare il rispetto dei valori di portata modificati e delle concentrazione degli inquinanti ridotte;
- relativamente alla nuova emissione diffusa E4 derivante dalla operazione di ossitaglio, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria generale dell'impianto, con una frequenza massima di 1 volta al mese per una durata massima di 30 minuti;
 - dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali

delle sedute del 24/02/2023 e del 23/06/2023, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto D.G.P. n. 683 del 12/03/2015 prot. n. 25791 del 13/03/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 16/03/2015 P.G.N. 4276, e dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 05/12/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/199617 del 05/12/2022, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E2 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO

(27 kW, a metano)

relative a un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - FRANTUMAZIONE ROTTAMI (mulini 1, 2 e 3 + selezionatrice ottica Cimbria)

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a maniche in tessuto e ciclone

EMISSIONE N. E3 - FRANTUMAZIONE ROTTAMI (mulino 4 + Turbo 2/600 e tavola densimetrica Guidetti + Turbo 1/300 e tavola densimetrica Mg)

Impianto di abbattimento: in parallelo - filtro a cartucce (mulino 4), ciclone + filtro a maniche (Turbo 2/600 e tavola densimetrica Guidetti + Turbo 1/300 e tavola densimetrica Mg)

Portata massima	12.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	12	h/g

Polveri totali	12 mg/Nmc
----------------	-----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	3 mg/Nmc
di cui	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,6 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,12 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,06 mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalle attività di ossitaglio per la riduzione volumetrica dei rottami metallici, svolta all'aperto nell'area aziendale, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria generale dell'impianto, con una frequenza massima di 2 volte a settimana per una durata massima di 15 minuti/settimana;
 - b. dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare le emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
3. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalle attività di scarico di rifiuti polverulenti, svolta all'aperto nell'area aziendale, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. al fine di evitare lo sviluppo di polveri aerodisperse, le operazioni di scarico dei rifiuti contenuti in cassoni dovranno essere eseguite sempre in presenza dei sistemi di umidificazione del materiale (cannoni nebulizzatori) per mantenere il materiale movimentato opportunamente umidificato con l'accortezza di evitare ruscamenti.
4. I due condotti provenienti dai due filtri a manica che vengono convogliati nella **emissione E3** devono essere collegati fisicamente in un unico condotto prima dell'espulsione in atmosfera. Il punto di unione dei condotti deve essere collocato sufficientemente a monte del punto di campionamento per garantire la rappresentatività delle condizioni di misura nel bocchello di prelievo di cui alla UNI EN 15259/2008.
5. Stante la presenza di svariati macchinari contemporaneamente in funzione oltre ad avere due filtri a tessuto collegati in parallelo prima dell'**emissione E3**, tutti gli autocontrolli alle emissioni, sia in fase di messa a regime che periodici annuali, devono essere eseguite con tutti i macchinari e relative aspirazioni in funzione nelle condizioni massimo regime.
6. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Gambettola, la

data di messa in esercizio degli impianti modificati di cui alle **emissioni convogliate E1 e E3**, della **emissione diffusa E4** e della attività di **scarico di rifiuti polverulenti svolte nelle aree esterne che producono emissioni diffuse** con un anticipo di almeno 15 giorni.

7. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti modificati di cui alle **emissioni convogliate E1 e E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 90 giorni**.
8. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 6.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 7.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E3**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
11. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 e E3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di

inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore

successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 e E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (cadmio Cd, cromo Cr, rame Cu, piombo Pb, nichel Ni)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

NULLA OSTA ACUSTICO

(L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

La ditta **ECOMA S.r.l.**, per l'impianto sito in Comune di Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 52, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Det. Dirig. Prov.le n. 683 del 12/03/2015, prot. prov. le n. 25791 del 13/03/2015, comprensiva del nulla osta acustico;

Con l'istanza presentata in data 02.12.2022, PG n. 198439 del 02.12.2022, e s.m.i. è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'interno del quale è ricompreso il nulla osta acustico;

L'elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" datato 19.05.2023, è stato redatto dal tecnico competente in acustica incaricato, e acquisito al PG n. 91715 del 25.05.2023;

Il Servizio Territoriale di Arpae, con nota PG n. 164263 del 29.09.2023, ha formalizzato il parere di competenza espresso nella seduta della Conferenza del 25.09.2023, favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la mancata partecipazione del Comune di Gambettola alla Conferenza dei Servizi del 25.09.2023, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., si ritiene acquisito il silenzio assenso del Comune, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 25.09.2023, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva tra l'altro del nulla osta acustico;

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e s.m.i., al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione al recupero di rifiuti metallici, per l'impianto sito in Comune di Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52 nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae di seguito riportate:

1. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
2. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14.02.2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006;

PREMESSE:

La ditta **ECOMA S.r.l.** è autorizzata, per l'impianto sito in Comune di Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 52, allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia mediante Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Det. Dirig. Prov.le n. 683 del 12/03/2015, prot. prov. le n. 25791 del 13/03/2015;

Con l'istanza presentata in data 02.12.2022, PG n. 198439 del 02.12.2022, e s.m.i. è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'interno del quale è stato chiesto di ricomprendere anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia vigente;

Visti gli elaborati allegati alla domanda e successive modifiche ed integrazioni redatti dal tecnico incaricato;

Preso atto della dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, a firma del tecnico incaricato (acquisita al PG 152606 del 08.09.2023);

Visto il parere di Hera S.p.A, acquisito da Arpae al PG n. 108538 del 21.06.2023;

Vista la nota acquisita al PG n. 110163 del 23.06.2023, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla osta al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. comprendente lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in fognatura nera e delle acque reflue di dilavamento in fognatura bianca, secondo lo schema fognario e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Hera, prot. gen. n. 57242 del 19.06.2023, pervenuto in data 21.06.2023, e nel parere ARPA PGFC n. 1886 del 25.02.2015 emesso nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AUA vigente;

Considerato che Hera S.p.A. con nota acquisita da Arpae al PG n. 164582 del 28.09.2023 ha integrato il precedente parere, inserendo prescrizioni aggiuntive;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 25.09.2023, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali esprimendo all'unanimità parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;

Vista la mancata partecipazione del Comune di Gambettola alla seduta conclusiva della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., è stato ritenuto acquisito il silenzio assenso del Comune in merito all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A. prot. gen. n. 57242 del 19.06.2023 (PG Arpae n. 108538 del 21.06.2023) come integrate dal successivo parere prot. gen. n. 86702 del 28.09.2023 (PG Arpae n. 164582 del 28.09.2023);

Ritenuto altresì opportuno allegare alla presente autorizzazione la planimetria aggiornata, acquisita al PG n. 152606 del 08.09.2023 "*TAV.1 Planimetria Piante Prospetti e Sezioni – Settembre 2023*", con la quale la ditta ha aggiornato il lay-out dell'impianto, senza apportare modifiche allo schema fognario;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., lo scarico di **acque di dilavamento** e lo scarico di **acque reflue di prima pioggia** in pubblica fognatura, secondo lo schema fognario in allegato e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

SCARICO N. 1 - Acque reflue di dilavamento

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	ECOMA S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Largo Angelo Boschetti, 52 - Gambettola
Tipologia di scarico e Potenzialità dell'insediamento	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio di materiali provenienti dalla rottamazione. Superficie platea mq. 150.
Ricettore dello scarico	Fognatura bianca
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore/Disoleatore Volume totale mc 10.04 Volume di separazione mc 9.00 Volume sedimentatore mc 1.04 Filtri a coalescenza costituiti da poliuretano espanso, superficie utile filtri: 0.90 mq Vano olii mc 1.51

PRESCRIZIONI

1. con **cadenza triennale** dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: **Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi**. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);
2. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. la Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la Ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
4. il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto Pubblico autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
6. la ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotati tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
7. lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi, detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore o smaltiti, in conformità ai dettati di legge specifici;
8. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);
11. il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza;

SCARICO N. 2 - Acque reflue di prima pioggia

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	ECOMA S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Largo Angelo Boschetti, 52 - Gambettola
Destinazione d'uso dell'insediamento	Commercio rottami metallici
Portata massima autorizzata	600 mc/anno - 0,5 l/sec
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950, FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

1. Nella rete fognaria nera di Largo Boschetti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia, aree di deposito, lavorazione e transito automezzi mq 2.640.**
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. La ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo analitico annuale sullo scarico delle acque di prima pioggia con la determinazione dei seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Azoto totale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Ferro, Alluminio, Zinco, Rame, Nichel, Piombo, Cadmio, Tensioattivi totali;**
4. Gli esiti dei suddetti autocontrolli dovranno essere inviati ad Hera S.p.A., allegando la documentazione fiscale attestante le pulizie o manutenzioni effettuate sui pretrattamenti;
5. Relativamente alle aree di conferimento e stoccaggio esterne soggette a raccolta acque di prima pioggia, la ditta dovrà garantire controlli e valutazioni costanti al fine di verificare la coerenza della classificazione delle acque di scarico come acque di prima pioggia. Qualora dalle verifiche effettuate risulti una diversa classificazione, sarà necessario rivedere l'atto autorizzativo.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in

- prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia 16,14 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza 3,28 mc** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO 17025:2005;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
 8. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
 9. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
 10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
 12. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
 13. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 14. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 15. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le

modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

16. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
17. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
18. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
19. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
21. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
22. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
23. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
24. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
25. eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale e ad Arpa;
26. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto Pubblico autorizzato. Le procedure di smaltimento

dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta.

27. la ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
28. con cadenza triennale dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005; gli esiti dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.